

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE

# della Camera di Commercio di Livorno

# Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Violazioni sanzionabili
Articolo 3 - Irrogazione delle sanzioni
Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Articolo 5 - Misura della sanzione
Articolo 6 – Incremento della sanzione per gravità della violazione
Articolo 7 – Recidiva
Articolo 8 - Violazioni continuate
Articolo 9 – Definizione agevolata
Articolo 10 – Ravvedimento
Articolo 11 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
Articolo 12 - Riscossione della sanzione
Articolo 13 – Rateazione
Articolo 14 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale
Articolo 15 – Autotutela
Articolo 16 – Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare
Articolo 18 – Decadenza e Prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione
Articolo 19 – Norma transitoria
Articolo 20 – Rinvio



# Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno (di seguito brevemente denominata "Camera di Commercio"), nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e Finanze e dall'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa vigente.

#### Articolo 2 - Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardato, omesso o incompleto/insufficiente versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato del 11/05/2001 n. 359 e successive modifiche ed integrazioni.

I termini di scadenza si distinguono in:

- a. <u>Termine ordinario</u>: termine di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione entro il termine definito annualmente dal decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno di competenza;
- b. <u>Termine prorogato (lungo)</u>: termine per il versamento del tributo incrementato della maggiorazione pari allo 0,40% fissato nel trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno in corso.

#### Articolo 3 - Irrogazione delle sanzioni

- 1. Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
- 2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

#### Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

- 1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a omissioni o errori della Camera di Commercio o di terzi per suo conto in assenza di comunicazioni dell'Ente dirette a richiedere le integrazioni del caso entro un congruo termine
- 3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.



#### Articolo 5 - Misura della sanzione

- 1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 2. Nei casi di versamento omesso o effettuato oltre il termine lungo si applica la sanzione del trenta per cento sul diritto dovuto da maggiorare in relazione al successivo art. 6.
- 3. Versamenti insufficienti:
  - 3.1 Nei casi di versamenti effettuati solo in parte entro il termine ordinario si applica la sanzione del trenta per cento sulla differenza omessa rispetto al diritto dovuto, da maggiorare sulla base dell'art. 6:
  - 3.2 Nei casi di versamenti effettuati solo in parte oltre il termine ordinario ma comunque entro quello prorogato si applica la sanzione del trenta per cento sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (tributo più maggiorazione), da maggiorare sulla base dell'art. 6;
- 4. Alle imprese e unità locali che si iscrivono in corso d'anno non si applica la previsione di cui all'art. 17 del DPR n. 435/2001, ossia la possibilità di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso di versamenti del diritto effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine verrà applicata una sanzione pari al 10% dell'importo dovuto;
- 5. Le maggiorazioni di cui al successivo articolo 6 si applicano sulla quota di diritto omesso
- 6. Per "diritto dovuto" si intende l'importo complessivo dovuto dal contribuente a titolo di diritto annuale, ossia quello risultante dalla sommatoria degli importi dovuti per la sede e le eventuali unità locali e sedi distaccate ubicate nella provincia di Livorno per il pagamento dei quali il termine di versamento sia il medesimo;

# Articolo 6 – Incremento della sanzione per gravità della violazione

- 1. La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio, determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% è incrementata in proporzione all'ammontare del diritto omesso, nella seguente misura:
  - a. + 5% se l'omissione del versamento riguarda diritti di ammontare fino a € 200,00
  - b. +10% se l'omissione del versamento riguarda diritti di ammontare fino a € 500,00
  - c. +15% se l'omissione del versamento riguarda diritti di ammontare fino € 1.000,00
  - d. +20% se l'omissione del versamento riguarda diritti di ammontare fino a € 5.000,00
  - e. + 30% se l'omissione del versamento riguarda diritti di ammontare superiori ad € 5.000

# Articolo 7 – Recidiva

- 1. La sanzione, determinata ai sensi del precedente articolo 5 e 6, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 54/2005 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. L'omesso, il tardato e l'incompleto pagamento sono considerate violazioni della stessa indole



#### Articolo 8 - Violazioni continuate

- 1. Chi commette più violazioni della stessa indole relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, aumentata del 200%.
- 2. Qualora la Camera di Commercio non contesti tutte le violazioni di cui al comma 1 o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
- 3. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
- 4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

# Articolo 9 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

#### Articolo 10 - Ravvedimento

- 1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
  - a) 3,00% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005 (termine ordinario);
  - b) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.
- 2. La regolarizzazione spontanea può inoltre essere effettuata:
  - a) eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine lungo mediante l'applicazione della sanzione di cui al punto a) sul diritto dovuto comprensivo della maggiorazione dello 0.40%.
  - b) eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza e nell'importo della sanzione di cui al punto b) sul diritto dovuto comprensivo della maggiorazione dello 0,40%.
- 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
- 4. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze (versamenti) previste ai fini del ravvedimento operoso devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.
- 5. Nel caso di ravvedimento insufficiente la sanzione da applicarsi è quella di cui al punto 3 dell'art. 5 succitato

# Articolo 11 - Modalità di irrogazione delle sanzioni



- 1. Le sanzioni per omesso o irregolare versamento del diritto annuale dovuto secondo quanto definito negli articoli precedenti possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
  - a) **Atto di contestazione** di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
  - b) **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) **Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
- 2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:
  - a) al titolare dell'impresa individuale;
  - b) ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
  - c) agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
  - d) alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
  - e) agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

#### Articolo 12 - Riscossione della sanzione

- 1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo, interessi e rimborso spese di notifica sono riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c).
- 2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.
- 3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
- 4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato e sono riscosse contestualmente agli importi dovuti.

# Articolo 13 - Rateazione

- 1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzioni, interessi ed oneri accessori non ancora iscritti a ruolo, secondo i criteri quantitativi e valutativi stabiliti dalla Giunta Camerale nel rispetto della vigente normativa e con un massimo di numero 10 rate.
- 2. La Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
- 3. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

# Articolo 14 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:



- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

- 2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
  - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
- 3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettera c) può entro 60 giorni dalla notifica:
  - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
- 4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti alle sospensioni di legge .

#### Articolo 15 - Autotutela

- 1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
  - a. errore di persona;
  - b. evidente errore logico o di calcolo;
  - c. doppia imposizione;
  - d. mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
  - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
- 2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
- 3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
- 4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.



5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere

#### Articolo 16 – Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

- a. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, dato dal diritto non versato nonché comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a euro 12,00.
- b. In applicazione del principio generale di cui all'art. 7 del DLgs 472/1997 non sono da considerarsi sanzionabili i versamenti effettuati a titolo di ravvedimento entro le scadenze previste per i quali la differenza rispetto all'importo dovuto totale sia inferiore o uguale ad 1 euro;
- c. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 3 commi 10 e 11 del DL 16/2012 non si procederà all'accertamento o all'iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, e solo nel caso in cui non si verifichino eventuali violazioni nel quinquennio precedente l'annualità per cui si procede;
- d. La Giunta Camerale può determinare importi diversi rispetto a quelli sopra indicati al di sotto dei quali non si fa luogo alla contestazione o irrogazione della sanzione.

# Articolo 17 - Violazioni non sanzionabili o parzialmente sanzionabili

- 1. Versamenti a Camera di Commercio non competente per provincia:
  - a) Non è sanzionabile l'errato versamento di tutto il dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro la scadenza ordinaria di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359. Resta invece sanzionabile il tardivo, tardato, parziale e/o incompleto versamento del diritto annuale effettuato a favore di una Camera di Commercio non competente secondo le regole di cui in parola. La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede a introitare lo stesso con la Camera interessata.
  - b) La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento, oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
- 2. Non è sanzionabile, previa valutazione, il regolare versamento del diritto dovuto laddove risulti:
  - a) errata indicazione del codice fiscale sul modello F24 se:
    - i. il versamento non sia riconducibile ad altra posizione nella provincia;
    - ii. il versamento venga attributi ad altra posizione per la quale risulti un altro pagamento regolare per la medesima annualità;
  - b) errata indicazione dell'anno di attribuzione del versamento (tramite il confronto con la data di pagamento) se l'anno di attribuzione risultava già regolare o regolarizzato;
  - c) errata indicazione del codice tributo nell'ambito di competenza camerale (3850/3851/3852);
  - d) i versamenti correttamente effettuati ma imputati dal sistema informatico a posizioni errate o comunque errori a questo imputabili.
- 3. Nel periodo di vigenza dei versamenti tramite delega unitaria cartacea:
  - a) Restano sanzionabili i versamenti effettuati al di fuori del sistema camerale a meno che non venga dimostrato che il versamento a soggetti diversi non sia imputabile al contribuente tramite produzione del modello F24 originale.
- 4. Nel caso di versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso:



- a) Non viene considerato sanzionabile e dunque risulta utile a sanare la posizione, il versamento per il quale il totale versato con il medesimo F24 (indipendentemente dal codice tributo) risulta non inferiore al totale che doveva essere pagato per sanare l'annualità tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
- 5. Laddove risulti da documentazione probatoria che gli Uffici competenti abbiano indicato come regolari annualità rivelatesi poi non tali, l'irrogazione delle sanzioni ed il conteggio dei relativi interessi verrà effettuato alla data in cui sono state fornite le relative risposte senza alcun aggravio per l'utenza.

#### Articolo 18 - Decadenza e Prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione

- 1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 11 comma 1 lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione dovuta, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
- 2. Entro gli stessi termini deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale nella quale sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente articolo 11 comma 1 lettera c).

# Articolo 19 - Norma transitoria

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano secondo quanto disposto dalla nota MISE n. 0172574 del 22.10.2013, ossia a partire dai ruoli resi esecutivi successivamente alla emissione della stessa, e comunque anche alle cartelle già notificate ma non ancora definitive;
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 *Incremento delle sanzioni per gravità della violazione* si applicano a decorrere dal diritto annuale dovuto per l'anno 2010.
- 3. Le aliquote di cui all'articolo 10 *Ravvedimento* si applicano a decorrere dal diritto annuale dovuto per l'anno 2012.

# Articolo 20 - Rinvio

1. In materia di sanzioni amministrative relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359,nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54, nella nota MiSE del 22/10/2013 e, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, il presente Regolamento.